

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 334
14 dicembre 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3141/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3142/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3143/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa, per la campagna di pesca 1975, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3144/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate per la campagna di pesca 1975 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 3145/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 226/73 per quanto concerne il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3146/74 del Consiglio, del 10 dicembre 1974, che fissa i prezzi limite d'intervento per i vini da pasto per il periodo 16 dicembre 1974 — 15 dicembre 1975 8
- Regolamento (CEE) n. 3147/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 3148/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 3149/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei 13

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3150/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	15
Regolamento (CEE) n. 3151/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto	21
Regolamento (CEE) n. 3152/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto	23
Regolamento (CEE) n. 3153/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, relativo a un nuovo bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Somalia a titolo di aiuto	26
★ Regolamento (CEE) n. 3154/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, recante deroga, per quanto concerne le gare particolari previste per la fine del 1974, al regolamento (CEE) n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto	29
Regolamento (CEE) n. 3155/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che modifica gli importi compensativi monetari	30
Regolamento (CEE) n. 3156/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine disossate immagazzinate dall'organismo d'intervento belga	32
★ Regolamento (CEE) n. 3157/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i prezzi di riferimento dei vini validi dal 16 dicembre 1974 al 15 dicembre 1975	34
★ Regolamento (CEE) n. 3158/74 della Commissione, del 12 dicembre 1974, relativo agli aiuti per il magazzinaggio privato a lungo termine di taluni vini da pasto	36
Regolamento (CEE) n. 3159/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva	38

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3160/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	40
Regolamento (CEE) n. 3161/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	42
★ Regolamento (CEE) n. 3162/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che stabilisce modalità d'applicazione per la riscossione di una tassa all'esportazione su taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso, di latte e di ortofrutticoli, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero	44
★ Regolamento (CEE) n. 3163/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che istituisce una tassa all'esportazione per taluni prodotti agricoli contenenti zucchero	47
★ Regolamento (CEE) n. 3164/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 389/74 e istituisce un prelievo speciale all'esportazione per taluni sciroppi	49
★ Regolamento (CEE) n. 3165/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che istituisce una tassa all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero	51
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	53
Procedure aperte	55
Procedure ristrette	58

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3141/74 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per la campagna di pesca 1974 dal regolamento (CEE) n. 3395/73⁽³⁾ e sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 2518/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2142/70, provoca un rialzo dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, per la maggior parte dei prodotti è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato costatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli costatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1975 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo d'orientamento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	206
2. Sardine «Clupea pilchardus Walbaum» :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	440
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	249
3. Sebastì (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	427
4. Merluzzi bianchi	B o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	} 465
5. Merluzzi carbonari	B o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A o A	2 3	pesci interi pesci eviscerati con testa	} 347
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra o A	2 2	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 210
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	435
11. Gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	897

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3142/74 DEL CONSIGLIO**del 9 dicembre 1974****che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per la campagna di pesca 1974 con il regolamento (CEE) n.

3398/73⁽³⁾ e sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 2518/74⁽⁴⁾;

considerando che i dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi portano, per i prodotti di cui trattasi, ad un aumento dei prezzi di orientamento rispetto a quelli validi per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'orientamento validi fino al 31 dicembre 1975 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in U.C./t)
Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	243
Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i>	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	692
Calamari (<i>Loligo</i> sp.p., <i>Ommastrephes sagittatus</i> , <i>Todarodes sagittatus</i> , <i>Illex coindetti</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 249
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	724
Polpi delle specie <i>Octopus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	524

REGOLAMENTO (CEE) N. 3143/74 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che fissa, per la campagna di pesca 1975, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3396/73 ⁽³⁾ ha fissato per la campagna di pesca 1974 il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'indu-stria conserviera, prezzo poi modificato dal regolamento (CEE) n. 2518/74 ⁽⁴⁾ ;

considerando che è aumentata la media dei prezzi costatati durante le ultime tre campagne di pesca, secondo le modalità previste dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ; che è quindi opportuno fissare un nuovo prezzo per la campagna di pesca 1975,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria valido fino al 31 dicembre 1975 per i tonni destinati all'industria conserviera e il prodotto cui esso si riferisce sono fissati come segue :

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in U.C./t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso non superiore a 10 kg	657

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3144/74 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che fissa i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate per la campagna di pesca 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede che prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratte-

ristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto ;

considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per la campagna di pesca 1975 dal regolamento (CEE) n. 3141/74 ⁽³⁾;

considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1975 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue :

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'intervento (in U.C./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	Pesce intero	198
b) del Mediterraneo	Extra	2	Pesce intero	112
2. Acciughe	Extra	2	Pesce intero	185

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2142/70.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.⁽³⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/74 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 226/73 per quanto concerne il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea per l'energia atomica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 18⁽²⁾ dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi del protocollo n. 18 taluni quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda possono essere importati nel Regno Unito a condizioni particolari; che la Nuova Zelanda deve garantire, in particolare, l'osservanza di un prezzo cif determinato per tali importazioni; che il prezzo da rispettare nella fase cif deve essere fissato, in conformità dell'articolo 1 paragrafo 3, di detto protocollo, a un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969-1972;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi provenienti

dalla Nuova Zelanda⁽³⁾, fissa i prezzi da rispettare nella fase cif a 76,96 u.c./100 kg per il burro e a 66,45 u.c./100 kg per il formaggio;

considerando che la situazione, con riferimento alla quale è stato fissato il suddetto prezzo cif, è mutata in conseguenza di un eccezionale aumento di costi causato soprattutto dalla crisi energetica;

considerando che, nelle attuali circostanze di carattere eccezionale, occorre adeguare i prezzi cif tenendo presenti gli aumenti dei costi costatati dopo la prima fissazione di tali prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 il prezzo « 76,96 u.c./100 kg » di cui al punto a) viene sostituito dal prezzo « 90,81 u.c./100 kg » e il prezzo « 66,45 u.c./100 kg » di cui al punto b) è sostituito dal prezzo « 78,41 u.c./100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.⁽³⁾ GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3146/74 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1974

che fissa i prezzi limite d'intervento per i vini da pasto per il periodo 16 dicembre 1974 - 15 dicembre 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per tutti i tipi di vino per i quali viene fissato un prezzo d'orientamento occorre fissare ogni anno un prezzo limite d'intervento, tenendo conto dei fattori indicati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che la qualità del raccolto della campagna 1974/1975 può in generale essere considerata media ;

considerando che, dalla fine della campagna viticola 1973/1974, si è constatato un lieve aumento delle quotazioni medie dei vini ; che tuttavia i prezzi constatati per tutti i tipi di vino, tranne per il vino da pasto R II, in almeno un centro di commercializzazione per ciascun tipo, sono inferiori al prezzo limite per l'intervento ;

considerando che, tenendo conto delle giacenze della precedente campagna viticola, il bilancio di previsione accusa un quantitativo disponibile pari a quello dello scorso anno ;

considerando che il livello dei prezzi per l'intervento deve tener conto degli elementi sopra indicati ; che è quindi opportuno, per il periodo 16 dicembre 1974 - 15 dicembre 1975, aumentare i prezzi limite d'inter-

vento rispetto a quelli della precedente campagna, senza tuttavia stimolare la produzione con un rialzo eccessivo ; che, vista la situazione del mercato, appare giustificato un aumento più cospicuo per i vini del tipo R II ;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2496/74 ⁽³⁾ per il periodo 16 dicembre 1974 - 15 dicembre 1975 ; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70, il prezzo limite d'intervento viene fissato nella stessa fase ed è valido per lo stesso periodo del prezzo d'orientamento ; che il regolamento (CEE) n. 945/70 ⁽⁴⁾ ha definito i tipi dei vini da pasto cui si applicano tali prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo 16 dicembre 1974 - 15 dicembre 1975, il prezzo limite d'intervento è fissato come segue :

- 1,60 u.c. per grado/hl per i vini da pasto del tipo R I ;
- 1,56 u.c. per grado/hl per i vini da pasto del tipo R II ;
- 24,99 u.c. per hl per i vini da pasto del tipo R III ;
- 1,50 u.c. per grado/hl per i vini da pasto del tipo A I ;
- 33,30 u.c. per hl per i vini da pasto del tipo A II ;
- 38,02 u.c. per hl per i vini da pasto del tipo A III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 dicembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ^{(1) (*)}
10.02	Segala	7,31 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ^{(2) (3)}
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0,71
11.01 B	Farine di segala	29,23
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(5) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 dicembre 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974
che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1132/74 può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune quando i prezzi sul mercato mondiale, da una parte, per il granturco e il frumento tenero, dall'altra, per le rotture di riso superano rispettivamente gli importi di 8,20 e 10,20 unità di conto;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1981/74 del 25 luglio 1974⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2267/74⁽⁷⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco, per il grano o per le rotture di riso è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'importazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco, il frumento tenero e le rotture di riso destinati alla fabbricazione dell'amido è stabilita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1132/74;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1981/74, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1981/74 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco, del frumento e delle rotture di riso tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.

(6) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 9.

(7) GU n. L 239 del 31. 8. 1974, pag. 53.

(8) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(9) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 1132/74 sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1974.

Esso è applicabile dal 14 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di granturco, dal 16 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero e dal 17 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di rotture di riso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg			
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	4,315	4,315	4,315	4,315
11.08 A II	Amido di riso	5,563	5,563	5,563	5,563
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	9,251	9,251	9,251	9,251
11.08 A IV	Fecola di patate	4,315	4,315	4,315	4,315
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	4,315	4,315	4,315	4,315
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	16,820	16,820	16,820	16,820
11.09 B	Glutine diverso da quello, presentato allo stato secco di frumento (grano)	16,820	16,820	16,820	16,820
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	5,628	5,628	5,628	5,628
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	4,315	4,315	4,315	4,315
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,628	5,628	5,628	5,628
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,315	4,315	4,315	4,315
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	5,360	5,360	5,360	5,360

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I e soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2537/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3017/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2537/74 ai prezzi di

cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 30. 11. 1974, pag. 34.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura tariffaria Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati : A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % : I. Iogurtz kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto, e altri tipi di latte fermentati o acidificati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri b) altri II. altri : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 % b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % III. superiore a 45 %	0110 0120 0130 0140 0150 0160 0200 0300 0400	13,82 11,82 11,82 15,09 10,82 14,09 35,67 75,47 116,63
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : A. senza aggiunta di zuccheri : I. Siero di latte II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati : a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % 2. altri b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 45 % 2. superiore a 45 %	0500 0620 0720 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720	7,23 32,52 64,75 66,75 79,37 26,52 58,75 60,75 73,37 10,39 14,03 75,47 116,63

Nomenclatura tariffaria				
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :			
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :			
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :			
	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	1810	29,00	
	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	1910	33,00	
	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2010	36,00	
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2110	38,00	
	b) altri :			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,2652 ⁽⁹⁾	
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,5875 ⁽⁹⁾	
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 0,7337 ⁽⁹⁾	
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,2652 ⁽¹⁰⁾	
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,5875 ⁽¹⁰⁾	
cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 0,7337 ⁽¹⁰⁾		
II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :				
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	20,54		
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,7547 ⁽¹⁰⁾		
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,1663 ⁽¹⁰⁾		
04.03	Burro :			
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	137,21		
B. altro	3210	167,40		
04.04	Formaggi e latticini :			
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :				
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽³⁾ :				
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :				
1. uguale o superiore a 174,92 u.c. (a) ed inferiore a 194,92 u.c. (a)	3316	15,00		
2. uguale o superiore a 194,92 u.c. (a)	3415	108,76 ⁽¹¹⁾		

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 194,92 u.c. (a) e inferiore a 222,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3516	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 222,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3614	108,76 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁸⁾ uguale o superiore a 242,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3714	108,76 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	108,76
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽⁹⁾	3900	104,85 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	75,48
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4111	30,00
	b) inferiore o uguale a 48 % per i ⁵ / ₆ del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il ⁶ / ₆ restante	4211	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4311	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	91,50
	2. superiore a 48 %	4510	98,91
	b) superiore a 36 %	4610	178,91
	E. altri		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	104,85	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4810	107,84
	2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2) :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4922	93,30 (13)
	bb) superiore a 48 %	5022	93,30 (14)
	3. Kashkaval (2)	5030	93,30 (15)
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamola o in otri di pelle di pecora o di capra (2)	5060	93,30 (15)
	5. altri	5120	93,30
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5210	69,98
	2. altri	5250	173,30
II. non nominati :			
a) grattugiati od in polvere	5310	104,85	
b) altri	5410	173,30	
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) (16)	5500	13,25
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	13,25
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5700	21,89
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5800	27,99
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	25,87

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	20,56
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	27,99

Per le note da (*) a (9) vedere le note da (*) a (9) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 6,06 u.c.
c) 0 u.c.

(**) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 0 u.c.

(***) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

(****) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*****) Il prelievo è limitato a 55,65 u.c. per 100 kg, peso netto, le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(*****) Il prelievo è limitato a 75,65 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(*****) Il prelievo è limitato a 55,65 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(9) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 13,02 u.c. per 100 kg, peso netto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 5 000 tonnellate di sorgo alla Repubblica del Niger a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione al regolamento (CEE) n. 2652/74 della Commissione, del 18 ottobre 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto⁽⁴⁾, non è stata aggiudicata; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Niger;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentare al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Niger, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, di 5 000 tonnellate di sorgo.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco citato in allegato.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Sorgho — Don de la Communauté économique européenne — Distribution gratuite ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 dicembre 1974.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 dicembre 1974, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea* del bando di gara è fatta almeno 9

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

(4) GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 37.

giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione viene incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti, salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

1. Il prodotto di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al Niger deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e con un massimo d'umidità di 14 %.

2. Le offerte per il prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura al Niger, devono essere fatte per del sorgo di qualità sana, leale e mercantile, esente da odore e con un massimo d'umidità di 14 %.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Cotonou o Apapa	} Usanza del porto	5 000 t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Perù a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione al regolamento (CEE) n. 2597/74 della Commissione, dell'11 ottobre 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto⁽⁴⁾, non è stata aggiudicata; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Belgio risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realiz-

zazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Perù;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Perù di 5 000 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio e verterà su un'unica partita.
3. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento belga nei magazzini di cui in allegato.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 12. 10. 1974, pag. 27.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 dicembre 1974.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 dicembre 1974, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 in ordine alla fornitura alla Repubblica del Perù deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al

15 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

Il tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

Articolo 8

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto d'imbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

—
ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Tonnellaggio da mettere in fob	Luogo di accantonamento
1	Porti comunitari	5 000 t di cui : 2 600 t. 2 400 t.	Racour Liegi

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica di Somalia a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 14 maggio 1973 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 4 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 2 649 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica democratica di Somalia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2399/74 della Commissione, del 20 settembre 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Somalia a titolo di aiuto⁽⁴⁾, non è stata totalmente eseguita; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica democratica di Somalia;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica democratica di Somalia, di 1 649 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il distivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

Le spese di controstallia o l'eventuale premio di acceleramento (dispatch money) al porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. Il loro saggio e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra detto mandatario e il ricevitore del paese destinatario.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif dall'aggiudicatario in sacchi di cotone

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 21. 9. 1974, pag. 8.

nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, nel porto di Mogadiscio.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Wheat flour — Gift of the European Community ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 dicembre 1974.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 dicembre 1974, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti, salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica democratica di Somalia deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 14 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica democratica di Somalia debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 14 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974

recante deroga, per quanto concerne le gare particolari previste per la fine del 1974, al regolamento (CEE) n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2819/74⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari, per le quali il termine di presentazione delle offerte scade il secondo e il quarto martedì del mese;

considerando che, date le festività di fine anno, si prevede che, per la gara particolare il cui termine di

presentazione delle offerte scade il 24 dicembre 1974, verranno presentate, per quanto concerne i quantitativi, offerte insignificanti; che è pertanto opportuno non procedere a questa gara particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1259/72, non si procede alla gara particolare per la quale il termine di presentazione delle offerte scade il martedì 24 dicembre 1974.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara particolare successiva scade martedì 14 gennaio 1975 alle ore 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 9. 11. 1974, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974
che modifica gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2497/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2547/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/74⁽⁴⁾;

considerando che i nuovi prezzi limite per l'intervento validi nel settore del vino sono applicabili a decorrere dal 16 dicembre 1974; che occorre tener conto di tale situazione alla fissazione degli importi compensativi;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2670/74⁽⁶⁾, sono stati fissati diversi tassi di conversione rappresen-

tativi applicabili nel settore agricolo per la lira italiana; che per i vini gli effetti di tali fissazioni sono stati in una certa misura rinviati al 16 dicembre 1974; che a tal fine i prezzi limite per l'intervento validi in Italia sono stati fissati ad un livello inferiore a quello risultante dall'applicazione dei tassi rappresentativi; che nel fissare gli importi compensativi monetari è stato tenuto conto di tale situazione; che a partire dal 16 dicembre 1974 non è più necessario tenerne conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2547/74, la parte 6 è sostituita da quella di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 5.

(3) GU n. L 272 del 7. 10. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 322 del 2. 12. 1974, pag. 1.

(5) GU n. L 303 del 10. 11. 1973, pag. 1.

(6) GU n. L 286 del 23. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE 6

SETTORE VINO

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione				Importi da concedere all'importazione e da riscuotere all'esportazione			
		Germania DM	Belgio/Lussemburgo FB/Flux.	Paesi Bassi Fl.	Regno Unito £	Irlanda £	Italia Lit.	Francia FF	
ex 22.05 C I e C II	Vino da pasto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15° compresi i vini rossi, rosati e bianchi importati	0,68	2,1	0,15	— grado/hl — 0,088	0,066	53	0,77	
ex 22.05 C I	Vino da pasto del tipo R, III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini rossi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Portugteser	11,00	34,5	2,37	— hl — 1,420	1,065	853	12,35	
ex 22.05 C I	Vino da pasto dei tipi A II e A III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner	15,07	49,2	3,39	2,027	1,519	1 218	17,63	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3156/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****relativo alla vendita mediante gara di carni bovine disossate immagazzinate dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha dato luogo alla costituzione di scorte in Belgio; che una parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema di intervento in conformità al regolamento (CEE) n. 1315/74 della Commissione, del 28 maggio 1974, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento ⁽³⁾;considerando che le condizioni di smercio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le regole generali relative allo smercio delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, sono osservate;considerando che è opportuno ricorrere alla procedura di vendita mediante gara che permette lo smercio nelle condizioni più economiche a norma del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ⁽⁵⁾;

considerando che è necessario adattare la quantità minima di carne messa in vendita alla situazione particolare nella quale questa vendita mediante gara è realizzata;

considerando, tuttavia, che dei casi di forza maggiore possono intervenire durante le operazioni di smercio; che è opportuno permettere, in tal caso, agli organismi d'intervento di adottare le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita di circa 2 400 tonnellate di carni bovine disossate acquistate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, disossate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1315/74, e detenute dall'organismo d'intervento belga.

Articolo 2

La vendita avviene mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare dei suoi articoli da 6 a 14 e secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'offerta è fatta per un quantitativo minimo di 10 tonnellate.

Articolo 4

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo è pagato nella misura della quantità di merci ritirate dal magazzino e al più tardi il giorno precedente il ritiro.

Articolo 5

Quando, per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario non può rispettare i limiti di tempo per il ritiro e la trasformazione, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che giudica necessarie in ragione della circostanza invocata.

L'organismo d'intervento informa la Commissione di ogni caso di forza maggiore e delle misure prese a causa di questo.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1974, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3157/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

che fissa i prezzi di riferimento dei vini validi dal 16 dicembre 1974 al 15 dicembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da pasto più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da pasto⁽³⁾; che i prezzi d'orientamento loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore vinicolo per il periodo 16 dicembre 1974 - 15 dicembre 1975⁽⁴⁾;considerando inoltre che, in sede di fissazione dei prezzi di riferimento, si devono prendere in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo⁽⁵⁾, al fine di garantire un'efficace protezione del livello dei prezzi, nonché una priorità di collocamento della produzione comunitaria sul mercato interno; che è necessario tener conto di questi elementi, in particolare per la campagna vitivinicola 1974/1975 per la quale dal bilancio di previsione risulta che le disponibilità sono molto importanti;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70,

devono essere fissati prezzi di riferimento anche per vini aventi caratteristiche particolari o destinati ad utilizzazioni particolari; che, per tener conto di tale obbligo, occorre fissare prezzi di riferimento per i vini provenienti dal vitigno Riesling o Sylvaner e i vini liquorosi da una parte nonché per i vini alcolizzati e i vini liquorosi destinati alla preparazione di prodotti diversi da quelli della posizione 22.05 della tariffa doganale comune, dall'altra;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 947/70, il livello dei prezzi di riferimento per tali prodotti deve essere stabilito tenendo conto del livello dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i vini di cui trattasi e, per quanto concerne i vini cui è stato aggiunto un distillato di vino, anche dei prezzi dei distillati di vino all'interno della Comunità, nonché delle spese di preparazione;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 947/70, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione e le spese di trasporto, in particolare, sono aumentate del 13 % circa;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1974 al 15 dicembre 1975 i prezzi di riferimento dei vini sono fissati come segue:

1. vino rosso : 2,22 u.c./grado/hl;
2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 : 2,12 u.c./grado/hl;
3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner : 45,00 u.c./hl;

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.

4. vino liquoroso : 4,30 u.c./grado/hl ;

Articolo 2

5. vino liquoroso destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della posizione 22.05 della tariffa doganale comune : 2,40 u.c./grado/hl ;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. vino alcolizzato : 1,55 u.c./grado/hl.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/74 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1974

relativo agli aiuti per il magazzinaggio privato a lungo termine di taluni vini da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che dal bilancio di previsione della campagna viticola 1974/1975 risulta che i quantitativi di vino da pasto disponibili all'inizio della campagna eccedono in misura superiore a 4 mesi di consumo il prevedibile fabbisogno complessivo della campagna viticola; che quindi sussistono le condizioni per la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del predetto regolamento; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento, è quindi sospesa la conclusione di contratti a breve termine per i vini in questione;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze, in particolare per i vini da pasto dei tipi RI, RII, AI, e per i vini che sono in stretta relazione con questi tipi di vini da pasto; che è quindi necessario prevedere la conclusione di contratti a lungo termine per tali vini da pasto;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto possa essere aumentato fino al 20%; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola, in particolare dati i quantitativi disponibili che inducono alla conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine, sembra opportuno un aumento del 20% dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/73⁽⁴⁾;

considerando che, per consentire un alleggerimento del mercato a più lungo termine e per evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la

conclusione di un contratto di magazzinaggio a lungo termine per il vino che è stato oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i vini da pasto dei tipi RI, RII, AI, nonché per i vini che sono in stretta relazione economica con tali tipi di vino da pasto, purché la loro gradazione alcolometrica effettiva non sia inferiore a 10°, sono conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine. I contratti hanno una validità di 9 mesi.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1437/70 è aumentato del 20% per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Su richiesta dell'interessato i contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono risolti per i quantitativi di vino per i quali l'interessato ha contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso per il volume di prodotto per il quale un contratto di magazzinaggio a lungo termine è stato stipulato, il diritto all'aiuto per lo stoccaggio a breve termine resta acquisito per il periodo durante il quale è stato sottoposto ad un tale contratto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1973, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2762/74 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3085/74 ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2762/74 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
5) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
6) GU n. L 294 del 1^o. 11. 1974, pag. 48.
7) GU n. L 327 del 7. 12. 1974, pag. 12.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c./100 kg
ex 15.07 A I a)	64,527
ex 15.07 A I b)	86,617
ex 15.07 A II	58,132

REGOLAMENTO (CEE) N. 3160/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2535/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3086/74⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2535/

74, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 7. 12. 1974, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 dicembre 1974 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 16 dicembre 1974 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	0	0
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di dicembre 1974	0	0
— per il mese di gennaio 1975	0	0
— per il mese di febbraio 1975	0	0
— per il mese di marzo 1975	0	0
— per il mese di aprile 1975	0	—
— per il mese di maggio 1975	0	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3161/74 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1974****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/74⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2535/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3160/74⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1974, p. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 38.⁽⁸⁾ Vedasi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1974 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>u.c./100 kg ⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale :	32,330
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di dicembre 1974	32,330
— per il mese di gennaio 1975	32,330
— per il mese di febbraio 1975	32,330
— per il mese di marzo 1975	33,176
— per il mese di aprile 1975	33,176
— per il mese di maggio 1975	31,099

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 u.c. =	3,21978 DM
1 u.c. =	3,35507 Fl
1 u.c. =	48,6572 FB/Flux
1 u.c. =	6,04833 FF
1 u.c. =	7,57831 Dkr
1 u.c. =	0,555642 £ (GB)
1 u.c. =	0,555642 £ (Irl.)
1 u.c. =	867,273 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3162/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1974

che stabilisce modalità d'applicazione per la riscossione di una tassa all'esportazione su taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso, di latte e di ortofrutticoli, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/74⁽²⁾,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁸⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1603/74, qualora venga riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo eccedente 5 unità di conto per 100 kg, può essere decisa la riscossione di una tassa all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 dei regola-

menti n. 120/67/CEE, n. 359/67/CEE e (CEE) n. 804/68, contenenti almeno il 20 % di saccarosio o di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2980/74, la riscossione di codesta tassa può essere decisa nelle stesse condizioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 contenenti almeno il 35 % di zucchero d'addizione; che si devono stabilire le modalità necessarie per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che è giusto esentare da codesta tassa all'esportazione i prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, fissata anticipatamente prima dell'applicazione di dette disposizioni; che è inoltre opportuno autorizzare l'annullamento di titoli di esportazione il cui tasso di restituzione non sia fissato in anticipo e per i quali sia stata presentata domanda prima della data di applicazione della tassa all'esportazione o che siano stati rilasciati prima di tale data;

considerando che occorre definire il giorno dell'esportazione; che tale giorno deve essere quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73⁽¹²⁾;

considerando che, per quanto riguarda altre modalità di applicazione della tassa all'esportazione, è opportuno ricorrere alle norme del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario ai fini dell'applicazione delle misure da prendere all'esportazione di talune merci⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2766/71⁽¹⁴⁾;

considerando che l'aspetto economico di alcune esportazioni non giustifica l'applicazione di una tassa all'esportazione; che è opportuno non applicare alcuna tassa ai prodotti che formano oggetto di siffatte esportazioni;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 12.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(6) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(7) GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

(8) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(9) GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.

(10) GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 2.

(11) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

(12) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.

(13) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.

(14) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 33.

considerando che i comitati di gestione per i cereali, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della tassa all'esportazione per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1603/74 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2980/74.

Articolo 2

1. La tassa all'esportazione è riscossa per qualsiasi esportazione fuori della Comunità dei prodotti in causa, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

2. Sono altresì soggetti a tale tassa i prodotti in causa, che per il regime doganale applicabile al loro imballaggio o per la loro incorporazione o aggiunta ad uno o più prodotti non immessi in libera pratica, non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

3. Tuttavia, la tassa non viene riscossa sui prodotti per i quali anteriormente al 25 novembre 1974 sia stata depositata domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata del tasso della restituzione, qualunque sia la data di rilascio del titolo stesso.

4. Sempreché si tratti di un titolo d'esportazione per il quale il tasso della restituzione non è stato fissato in anticipo, l'interessato può ritirare la propria domanda di titolo o far annullare quest'ultimo, se la domanda è stata presentata o se il titolo è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione della tassa all'esportazione. In tal caso, la cauzione viene immediatamente svincolata.

5. La tassa all'esportazione non si applica :

- a) alle forniture per il vettovagliamento nella Comunità delle imbarcazioni adibite alla navigazione marittima o degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali,
- b) ai prodotti destinati alle forze armate di uno Stato membro di stanza fuori del territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1041/67/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2110/74⁽²⁾,

c) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale,

d) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1544/69⁽³⁾ nei limiti di un totale di 3 kg per viaggiatore.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano soltanto su presentazione alle autorità competenti di un attestato rilasciato dalle forze armate interessate comprovante la destinazione dei prodotti per i quali sono espletate le formalità doganali di esportazione, e a condizione che le esportazioni in causa presentino sufficienti garanzie quanto all'arrivo a destinazione.

Articolo 3

1. La tassa all'esportazione è quella applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. La tassa viene riscossa dallo Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità menzionate al paragrafo 1. Essa è esigibile al più tardi all'atto dell'espletamento di dette formalità.

Articolo 4

Qualora dalle indicazioni del documento doganale risulti che un prodotto soggetto alla tassa all'esportazione e circolante tra due punti situati nella Comunità lascerà durante il trasporto, per via diversa dalla via aerea, il territorio comunitario, lo speditore deve costituire una cauzione d'importo uguale alla tassa che verrebbe riscossa in caso d'esportazione di tale prodotto fuori della Comunità.

Articolo 5

In caso di applicazione della tassa all'esportazione, la circolazione all'interno della Comunità dei prodotti in causa si effettua alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1279/71. Nei casi di cui all'articolo 5 bis di detto regolamento, il giorno di espletamento delle formalità richieste per la spedizione dei prodotti è considerato come giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1974.

⁽¹⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

che istituisce una tassa all'esportazione per taluni prodotti agricoli contenenti zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2980/74, stabilisce che, se all'esportazione di zucchero bianco viene riscosso un prelievo superiore a 5 unità di conto per 100 kg, può essere decisa la riscossione di una tassa all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, contenenti almeno il 35 % di zucchero addizionato; che il regolamento (CEE) n. 3162/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che stabilisce modalità d'applicazione per la riscossione di una tassa all'esportazione su taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso, di latte e di ortofruttili, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽⁴⁾, ha fissato le norme necessarie per la messa in atto di tale regime;

considerando che il prelievo riscosso all'esportazione di zucchero bianco è attualmente superiore a 100 unità di conto;

considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione della misura in causa dimostra che la sua efficacia

rischia di essere compromessa ove lo zucchero venga esportato sotto forma di alcuni dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 865/68; che è pertanto opportuno applicare a questi prodotti una tassa all'esportazione calcolata in base al prelievo all'esportazione di zucchero;

considerando che la tassa all'esportazione ha per scopo di garantire l'approvvigionamento in zucchero del mercato comunitario; che, in considerazione di questo obiettivo, della situazione dei mercati dello zucchero, nonché delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei suddetti prodotti trasformati a base di ortofruttili, è d'uopo fissare l'importo della tassa all'esportazione a 20 unità di conto per 100 kg di zucchero addizionato;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene riscossa una tassa all'esportazione per i prodotti indicati in allegato e contenenti più del 35 % di zucchero addizionato.
2. Detta tassa all'esportazione ammonta a 20 unità di conto per 100 kg di saccarosio incorporato compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 2.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):
B	altre:
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:
A	Puree e paste di marroni:
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
B	Marmellate di agrumi:
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %
C	altre:
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:
	b) altre

REGOLAMENTO (CEE) N. 3164/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 389/74 e istituisce un prelievo speciale all'esportazione per taluni sciroppi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafi 4 e 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1383/74⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e altri zuccheri; che detto prelievo si applica attualmente ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, per potenziare le misure volte a garantire l'approvvigionamento in zucchero della Comunità, occorre istituire un prelievo speciale anche per alcuni zuccheri e sciroppi non ancora soggetti a prelievo; che, data la situazione del mercato comunitario e mondiale dello zucchero è d'uopo fissare forfaitariamente l'importo del prelievo speciale all'esporta-

zione per detti zuccheri e sciroppi a 20 unità di conto per 100 kg di zucchero addizionato;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 389/74 viene aggiunto un secondo comma, redatto come segue:

« Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato II, l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione è fissato a 0,20 unità di conto per chilogrammo di contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri convertiti in saccarosio ».

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 389/74 viene aggiunto il seguente allegato II:

« ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: ex D. altri zuccheri (escluso lo zucchero invertito), sciroppi di saccarosio, aventi un grado di purezza ⁽¹⁾ inferiore o uguale al 97 % e presentati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg
17.05	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: ex C. Sciroppi e zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno

⁽¹⁾ Il grado di purezza degli sciroppi viene determinato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.⁽³⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 10.

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 389/74 i termini «in allegato» sono sostituiti con «negli allegati».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3165/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

che istituisce una tassa all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1603/74 stabilisce che, se all'esportazione di zucchero bianco viene riscosso un prelievo superiore a 5 unità di conto per 100 kg, può essere decisa la riscossione di una tassa all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, contenenti almeno il 20 % di saccarosio o di altri zuccheri convertiti in saccarosio;

considerando che il prelievo riscosso all'esportazione di zucchero bianco è pari attualmente a circa 100 unità di conto per 100 kg;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di attuazione della misura in parola dimostra che la sua efficacia rischia di essere compromessa, ove lo zucchero venga esportato sotto forma di alcuni dei prodotti lattiero-caseari disciplinati dal regolamento (CEE) n. 804/68; che tale pericolo sussiste soprattutto per i prodotti aventi un tenore di zucchero relativamente elevato; che è pertanto opportuno applicare a questi prodotti una tassa all'esportazione calcolata in base al prelievo all'esportazione di zucchero;

considerando che la tassa all'esportazione ha per scopo di garantire l'approvvigionamento in zucchero del mercato comunitario; che, in considerazione di questo obiettivo, della situazione dei mercati dello zucchero, nonché delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in

causa, è d'uopo fissare l'importo della tassa all'esportazione a 20 unità di conto per 100 kg di zucchero addizionato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3162/74 della Commissione, del 13 dicembre 1974, che stabilisce modalità d'applicazione per la riscossione di una tassa all'esportazione su taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso, di latte e di ortofruttili, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero⁽⁴⁾, fissa le norme necessarie per l'applicazione di detta tassa all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene riscossa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso di saccarosio addizionato (compreso lo zucchero invertito, calcolato in saccarosio) superiore al 35 %.

La tassa non viene tuttavia riscossa per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B II, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore in peso di materia secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %.

2. L'importo della tassa all'esportazione è di 20 unità di conto per 100 kg di saccarosio addizionato (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

3. Se per un prodotto di cui al paragrafo 1 è stato fissato in anticipo solo uno dei due elementi della restituzione, si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3162/74.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29)):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Stadt Köln, Amt für Brücken- und U-Bahnbau, D-5 Köln 1, Gürzenichstraße 17/19.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A, VOB/A.
 3. a) Köln — Kalk, lotto Ost 5 — nodo di Vingst — delle tramvie municipali.
 - b) Lavori in terra, di armamento, di fondazioni in calcestruzzo gettato in trincea, cemento armato, cemento armato colato sott'acqua, opere di canalizzazione e lavori stradali (sedi viarie provvisorie) per una galleria con sede tranviaria a due binari di lunghezza 600 m. L'opera è situata a 4 m sotto il livello della falda freatica. Rifacimento di diversi edifici.
 - c)
 - d) Disegni esecutivi in conformità del progetto quadro messo a disposizione degli offerenti.
4. 25 mesi massimo.
 5. a) Cfr. punto 1.
 - b) 23 dicembre 1974.
 - c) Versamento della somma di 380 DM presso la Stadtsparkasse Köln, giroconto 93 02 951, con la causale a favore del conto n. 9709.000.6201.3/692 da effettuare all'atto del ritiro della documentazione; in caso di vaglia postale il versamento è pari a 400 DM. La ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere presentata all'atto del ritiro della documentazione o acclusa alla richiesta della medesima.
6. a) 28 gennaio 1975, ore 10.
 - b) Cfr. punto 1, ufficio 302.
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
 - b) 28 gennaio 1975, ore 10; per l'indirizzo cfr. punto 1, ufficio 302.
8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B, VOB/B.
- 10.
11. Indicazioni relative all'esecuzione di lavori nel campo delle costruzioni di metropolitane oppure di lavori analoghi nel settore dei trasporti in galleria in presenza di acque sotterranee, che l'offerente abbia effettuato in proprio o quale responsabile di un consorzio.
12. 90 giorni di calendario.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A, verrà giudicata deliberataria l'offerta che apparirà più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
- 14.
15. 10 dicembre 1974.

Procedura aperta

1. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Straßenbauverwaltung, Straßenneubauamt Münster, D - 44 Münster/Westf., Königstraße 46.

cata le offerte dovranno pervenire all'ente committente, ufficio n. 196, in busta chiusa recante la dicitura in rosso:
* Angebot für BAB A30 Fahrbahndeckenlos F1 *
2. Gara pubblica in base al regolamento degli appalti per l'edilizia, parte A (VOB/A).
3. a) Lotte-Laggenbeck, Distretto di Tecklenburg, Circonscrizione di Münster.
 - b) Lavori di posa del manto stradale sull'Autostrada A 30 (A64) dal km 32,1 + 20 al km 38,1 + 20.
Circa 103 000 m² strato portante bituminoso tipo C, di 10 cm di spessore,
circa 33 000 m² strato portante bituminoso tipo A, di 10 cm di spessore,
circa 6 900 m² strato portante bituminoso tipo A, di 6 cm di spessore,
circa 11 100 m² strato portante bituminoso tipo C, di 6 cm di spessore,
circa 154 000 m² strato legante asfaltico 0/16 mm, di 4,5 cm di spessore,
circa 96 000 m² asfalto colato 0/11 mm, di 3,5 di spessore,
circa 57 000 m² calcestruzzo asfaltico 0/11 mm, di 3,5 cm di spessore,
circa 25 000 m di giunture,
circa 2 150 m di cordatura ribassata F 5,
circa 2 430 m di canaletti di scolo in calcestruzzo.
 - c)
 - d)
4. 120 giornate lavorative.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 31 dicembre 1974.
c) 29 DM da versare mediante assegno sbarrato.
6. a) 28 gennaio 1975, ore 11.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 28 gennaio 1975, ore 11; indirizzo come al n. 1, stanza n. 361 (Sala per le riunioni). Entro la data indi-
8. È richiesto il deposito di una cauzione pari a circa il 3 % dell'importo dell'appalto. Si accettano solo fideiussioni emesse da istituti di credito o istituti assicuratori di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamento degli acconti e del saldo a norma del regolamento delle gare d'appalto per l'edilizia, parte B (VOB/B).
- 10.
11. Si accettano offerte solo da quelle imprese che possono comprovare di avere eseguito lavori analoghi per natura ed entità a quelli previsti dal presente bando e di disporre di attrezzatura e manodopera propria sufficiente. Saranno ammessi all'asta anche consorzi d'impresa, purché in possesso dei suddetti requisiti. L'ente committente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione relativa all'attrezzatura tecnica disponibile.
12. Ogni offerente dovrà dichiarare — all'atto della presentazione — di ritenersi vincolato alla sua offerta fino al 2 maggio 1975.
13. Ai sensi del paragrafo 25 del regolamento delle gare d'appalto per l'edilizia, i lavori saranno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 5 dicembre 1974.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Fernstraßen-Neubauamt Euskirchen, D - 5350 Euskirchen, Jülicher Ring 101-103.
2. Gara pubblica in base al regolamento delle gare d'appalto per l'edilizia, parte A (VOB/A).
3. a) Strada provinciale 210, circonvallazione Euskirchen — Weidesheim, dal km 0,0 al km 5,3.
b) Lavori di sterro, drenaggio ed asfaltatura.
L'appalto comprende essenzialmente :
circa 60 000 m³ sbancamento e movimenti di terra ;
circa 300 000 m³ messa in opera di materiale di riporto ;
circa 80 000 m² consolidamento in bitume.
c) L'appalto non è divisibile in lotti.
d)
4. Inizio dei lavori : primavera del 1975.
Durata dei lavori : circa 12 mesi.
5. a) Cfr. n. 1.
b) 3 gennaio 1975 (farà fede la data del timbro postale).
c) 50 DM, da versare sul c/c 1009 182 presso la « Kreissparkasse Euskirchen », numero di codice bancario : 382 501 10. Non si accettano versamenti in contanti nè assegni sbarrati. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla richiesta del capitolato d'appalto.
6. a) 26 febbraio 1975 ; ore 11.00.
b) Come al punto 1.
c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 26 febbraio 1975, ore 11.00 ; indirizzo : come al punto 1.
8. A garanzia dell'adempimento del contratto e della corretta esecuzione dei lavori si richiede il deposito di una cauzione pari al 5 % dell'importo dell'appalto. Si accettano solo fideiussioni emesse da un istituto assicuratore di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamento in conformità delle disposizioni contrattuali generali per i lavori edili, VOB/B.
- 10.
11. A richiesta, l'offerente dovrà presentare la documentazione relativa ai seguenti punti :
 - lavori analoghi per entità ed importo a quelli previsti dal presente bando eseguiti nell'ultimo triennio ;
 - consistenza del parco macchine a disposizione e del personale tecnico alle proprie dipendenze ;
 - iscrizione all'albo professionale del luogo ove ha sede l'impresa o dove l'offerente ha il proprio domicilio.
12. 10 maggio 1975.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A, i lavori saranno aggiudicati all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 6 dicembre 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Welsh Office, Roads Division, Graham Buildings, 139 Newport Road, Cardiff CF2 1YU Bran Bretagna.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati e criteri speciali d'aggiudicazione da applicarsi ad offerte alternative presentate da candidati selezionati. Si spera di poter inviare congiuntamente gli inviti a presentare le offerte per il presente appalto e quelle relative ai progetti n. 2 e n. 3. Qualora più di un contratto venga aggiudicato ad un solo offerente, questi sarà invitato a concedere uno sconto.
3. a) Autostrada (M4) Londra-Galles del sud, progetto n. 1, da Stormy Down presso Pyle a Pencoed.
b) Costruzione di: circa 13 km di una autostrada a doppia carreggiata con tre corsie; 1,9 km di strada normale a due corsie; 1,8 km di strade d'accesso con corsie di accelerazione e decelerazione; ammodernamento e deviazione di 5,1 km di strade laterali; costruzione di un incrocio sopraelevato, di un viadotto, di 20 ponti in calcestruzzo; scavo di trincee per circa 3 milioni di m³ di materiale, il 50 % del quale dovrebbe essere roccioso; riempimento delle cavità del calcare sottostante; impianto di un sistema di comunicazioni, d'illuminazione e segnaletica stradale.
Costo approssimativo dell'intera opera: £ 17,8 milioni.
c)
d)
4. 120 settimane dalla data dell'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile dell'appalto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 30 dicembre 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso il mese di marzo 1975, soggetto al completamento delle procedure statutarie.
8. I candidati devono produrre la documentazione seguente:
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda;
 - bilancio degli ultimi tre esercizi con una specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile;
 - specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito;
 - elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera;
 - attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori;
 - dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari circa i criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per lavori edili e d'ingegneria civile (5ª edizione) nella versione modificata dal ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti ed ai materiali consegnati in cantiere.
11. 6 dicembre 1974.

(1) Se le procedure statutarie verranno completate in tempo, si spera nel mese di marzo 1975 di poter spedire congiuntamente gli inviti a presentare le offerte per il presente appalto e per i tre seguenti. I primi tre lotti sono adiacenti, per cui alle imprese verrà chiesto di concedere un ribasso nel caso in cui venga loro aggiudicato l'appalto per la costruzione di due o tre lotti, a condizione che gli inviti possano essere spediti congiuntamente. Il quarto lotto si trova a circa 10 km ad est e non è incluso in questa clausola.

Procedura ristretta

1. Mid Glamorgan County Council, County Offices, Greyfriars Road, Cardiff, Gran Bretagna.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati e criteri speciali d'aggiudicazione da applicarsi ad offerte alternative presentate da candidati selezionati. Si spera di inviare congiuntamente gli inviti a presentare le offerte per questo lotto e per i progetti n. 1 e n. 3. Qualora più di un appalto venga aggiudicato ad un singolo offerente, gli verrà richiesto di concedere uno sconto.
3. a) Autostrada (M 4) Londra-Galles del Sud, progetto n. 2, da Miskin (circa 16 km a Nord Ovest di Cardiff, Galles del Sud) a Pencoed.
b) Costruzione di : circa 11 km di strada a doppia carreggiata di 11 m di larghezza con banchine stabilizzate ; circa 2,9 km di strada a doppia carreggiata di 7,3 m di larghezza con spartitraffico stabilizzato ; circa 10,1 km di strade laterali e d'accesso ; costruzione di due incroci sopraelevati e di 23 ponti in cemento armato e/o cemento precompresso ; scavo di circa 1,76 milioni di m³ di materiale, riporto di circa 0,91 milioni di m³ di materiale ; deposito e costipamento di circa 2,37 milioni di m³ di materiale in rilevato ; costruzione di muri di sostegno e opere di protezione degli argini ; posa in opera della recinzione, recinzione di sicurezza e barriere contro i rumori ; deviazione, modifica e costruzione di canali sotterranei, fognature, drenaggi, tubature, cavi, condutture e servizi relativi ; impianto d'illuminazione, segnaletica ed indicazioni stradali. Costo approssimativo dell'intera opera £ 12,5 milioni.
4. 104 settimane dalla data dell'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile dell'appalto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 30 dicembre 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso il mese di maggio 1975.
8. I candidati devono produrre la documentazione seguente :
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda ;
 - bilancio degli ultimi tre esercizi con una specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile ;
 - specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito ;
 - elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori ;
 - dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari circa i criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per lavori edili e d'ingegneria civile (5ª edizione) nella versione modificata dal ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti ed ai materiali consegnati in cantiere.
11. 6 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. South Glamorgan County Council, County Headquarters, Newport Road, G.B. — Cardiff.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati e criteri speciali d'aggiudicazione da applicarsi ad offerte alternative presentate da candidati selezionati. Si spera d'inviare congiuntamente gli inviti a presentare le offerte alla presente gara e ai lotti n. 1 e 2. Qualora più di un lotto venga aggiudicato ad un singolo offerente, gli verrà chiesto di concedere un ribasso.
3. a) Autostrada (M 4) Londra-Galles del sud, progetto n. 3, da Coryton (alla periferia di Cardiff, Galles del sud) a Miskin.
b) Costruzione di : circa 6,5 km di strada a doppia carreggiata di 11 m di larghezza ; circa 1,9 km di strada a doppia carreggiata di 7,3 m di larghezza ; circa 5,8 km di strade laterali, di accesso ecc. ; 18 ponti in cemento armato e/o cemento precompresso ; scavo di circa 1,6 milioni di m³ di materiale, riporto di circa 440 000 m³ di materiale e deposito e costipamento di circa 1,5 milioni di m³ di materiale in rilevato ; costruzione dei muri di sostegno e delle opere di protezione degli argini ; recinzione, recinzione di sicurezza e barriere contro i rumori ; deviazione, modifica e costruzione di canali sotterranei, fognature, drenaggi, tubature, cavi, condutture con i relativi servizi ; illuminazione, segnaletica e indicazioni stradali.
Costo approssimativo dell'intera opera £ 10 000 000.
4. 104 settimane dalla data dell'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile dell'appalto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 30 dicembre 1974.
b) Vedasi punto 1.
- c) Lingua inglese.
7. Verso il mese di marzo 1975.
8. I candidati devono produrre la documentazione seguente :
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda ;
 - bilancio degli ultimi tre esercizi con una specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile ;
 - specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito ;
 - elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori ;
 - dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari circa i criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per lavori edili e d'ingegneria civile (5ª edizione) nella versione modificata dal ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti ed ai materiali consegnati in cantiere.
11. 6 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Welsh Office, Roads Division, Graham Buildings, 139 Newport Road, G.B. — Cardiff CF2 1YU.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati e criteri speciali d'aggiudicazione da applicarsi ad offerte alternative presentate da candidati selezionati.
3. a) Autostrada (M 4) Londra-Galles del sud, da Tredegar Park, Newport e Eastern Avenue, St. Mellons, Cardiff.
b) Costruzione di : circa 3,4 km di autostrada a doppia carreggiata con 3 corsie ; circa 4,2 km di autostrada a doppia carreggiata con due corsie ; circa 2,1 km di strade d'accesso a carreggiata unica ; ricostruzione di circa 2,0 km di strade esistenti ; costruzione di 6 ponti relativi alle strade d'accesso e di altre strade d'incrocio all'autostrada e di 5 ponti di passaggio pedonale e d'incrocio per l'accesso alle fattorie ; allargamento e trasformazione dei due ponti esistenti ; immissione in canali sotterranei di 9 corsi d'acqua che incrociano l'autostrada ; sistema di comunicazioni, impianto d'illuminazione e segnaletica stradale.
Costo approssimativo dell'intera opera : £ 7,5 milioni.
c)
d)
4. 104 settimane dalla data dell'inizio dei lavori, notificata dall'ingegnere responsabile dell'appalto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 30 dicembre 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso il mese di marzo 1975, soggetto al completamento delle procedure statutarie.
8. I candidati devono produrre la documentazione seguente :
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda ;
 - bilancio degli ultimi tre esercizi con una specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile ;
 - specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito ;
 - elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera ;
 - attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori ;
 - dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari circa i criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare l'offerta.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per lavori edili e d'ingegneria civile (5ª edizione) nella versione modificata dal ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti ed ai materiali consegnati in cantiere.
11. 6 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Monsieur le Ministre de l'économie et des finances représenté par le directeur de la comptabilité publique, Paris (France).
 2. Bando di gara ristretto, preceduto da appello pubblico di candidatura.
 3. a) Quartier St Sébastien à Nancy, angle de la rue des Ponts et de la rue Cyfflé.
b) Costruzione di un edificio destinato alla nuova sede della tesoreria generale della Meurthe e Moselle, della « Direction des douanes des droits indirects e della direction de la concurrence et des prix. »
Natura ed estensione delle prestazioni (tasse escluse).
Lotto n. 1: sterco generale (175 300 FF); lotto n. 2: palificazione (169 600 FF); lotto n. 3: rustico e canalizzazioni (5 236 800 FF); lotto n. 4: impermeabilizzazione e lavori in zinco (38 400 FF); lotto n. 5: falegnameria metallica esterna in lega leggera (2 071 000 FF); lotto n. 6: falegnameria interna in legno (923 600 FF); lotto n. 7: stucco, pareti divisorie in elementi industriali in gesso (273 700 FF); lotto n. 8: pavimenti in piastrelle (180 200 FF); lotto n. 9: serramenta (210 900 FF); lotto n. 10: impianti elettrici (1 908 800 FF); lotto n. 11: riscaldamento elettrico (403 100 FF); lotto n. 12: impianto di ventilazione meccanico e impianto di assorbimento del fumo (445 000 FF); lotto n. 13: installazioni idrauliche (279 800 FF); lotto n. 14: pavimentazione, rivestimenti in pietra, marmi interni ed esterni (916 700 FF); lotto n. 15: rivestimenti plastici, moquettes e tappezzeria (211 100 FF); lotto n. 16: pittura e tende (329 000 FF); lotto n. 17: vetri e specchi (354 600 FF); lotto n. 18: soffitti fonoassorbenti (263 900 FF); lotto n. 18 bis: isolamento termico (164 000 FF); lotto n. 19: porte e finestre (porte metalliche a bilanciare: (12 800 FF); lotto n. 20: veneziane in fibra di vetro (165 300 FF); lotto n. 21: impianto telefonico (218 100 FF); lotto n. 22: antenna televisiva (2 800 FF); lotto n. 23: ascensori, montacarichi e montacarichi per documenti (1 043 400 FF); lotto n. 24: porte automatiche taglia-fuoco (42 800 FF); lotto n. 25: installazione cucina (284 500 FF); lotto n. 26: protezione automatica antincendio (52 100 FF); lotto n. 27: rivelatore d'incendio (47 400 FF); lotto n. 28: antifurto (113 800 FF); lotto n. 29: sistemazione di piante ornamentali (114 000 FF).
Ammontare dell'operazione: 16,6 milioni di franchi, tasse escluse.
 - c) Le imprese potranno concorrere per uno o più lotti con offerte separate.
 - d)
4. 24 mesi.
 - 5.
 6. a) 20 gennaio 1975.
b) Le buste contenenti i documenti giustificativi in doppia copia per la selezione preventiva dei candidati saranno inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate direttamente dietro ricevuta a: Monsieur le Directeur de la comptabilité publique, Bureau B 1, Ministère de l'économie et des finances, 93, rue de Rivoli F — 75056 Paris R P. Detto plico, con l'intestazione dell'impresa, porterà in alto a sinistra la menzione « Construction de la Trésorerie générale de la Meurthe-et-Moselle ».
 - c) Lingua francese.
 7. 10 febbraio 1975.
 8. Per l'esecuzione dei lavori verranno prese in considerazione soltanto le imprese che possiedano almeno le seguenti qualifiche e classificazioni:
lotto n. 1 (1 1001 — 3 stelle); lotto n. 2 (1 356 — 2 — 4 stelle); lotto n. 3 (1 321 — 5 stelle); lotto n. 4 (331 — 3 stelle); lotto n. 5 (4 302-2 — 3 stelle); lotto n. 6 (2 210 — 3 stelle); lotto n. 7 (1 109 E 741 — 2 stelle); lotto n. 8 (141 — 2 stelle); lotto n. 9 (410 — 2 stelle); lotto n. 10 (E 2 — C 4); lotto n. 11 (5 234 — 4 stelle); lotto n. 12 (535 — 3 stelle); lotto n. 13 (321 — 3 stelle); lotto n. 14 (1 104 — 3 stelle); lotto n. 15 (771 — 764 3 stelle); lotto n. 16 (612 — 4 stelle); lotto n. 17 (632 — 3 stelle); lotto n. 18 (5 522 — 3 stelle); lotto n. 18 bis (551 — 2 stelle); lotto n. 19 (790 o 792 — 2 stelle); lotto n. 20 (733 — 2 stelle); lotto n. 21 (specializzazione); lotto n. 22 (specializzazione); lotto n. 23 (specializzazione); lotto n. 24 (specializzazione); lotto n. 25 (714 — 3 stelle); lotto n. 26 (specializzazione); lotto n. 27 (specializzazione); lotto n. 28 (specializzazione); lotto n. 29 (specializzazione).
Documenti giustificativi da allegare alla richiesta di partecipazione (per ogni impresa): domanda di partecipazione e moduli pubblicati nell'allegato III della direttiva del 14 marzo 1973 (decreto n. 73 431 del 14 marzo 1973 — GU della Repubblica francese del 10. 4. 1974 pag. 4 114).
 9. L'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa.
Garanzie professionali e finanziarie dei candidati.
Eventuale presa in considerazione delle varianti.
La seduta dell'apertura delle offerte non è pubblica.
 10. Per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori sono applicabili:
— il codice degli appalti di lavori pubblici laddove non sia in contrasto con le disposizioni del decreto 73 431 del 14 marzo 1973,
— il registro delle clausole amministrative generali applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dal « Ministre des finances et des affaires économiques »,
— i registri delle prescrizioni comuni applicabili agli appalti pubblici per edifici aggiudicati a nome dello Stato.
I candidati potranno consultare i documenti relativi alla gara tutti i giorni lavorativi (tranne il sabato) negli studi degli architetti:
M. Genermont, Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, 1429, Chemin de Clères — F 76230 Boisguillaume-les-Rouen, Tél.: 70-77-04.
M. Marconnet, Architecte DPLG, 8, rue de la Monnaie à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
 11. 5 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Defence Services II, Block B Room 203, Whitgift Centre, Croydon, CR9 3LY, United Kingdom.
2. Criteri speciali d'aggiudicazione da applicarsi alle offerte presentate da imprese selezionate.
3. a) Connaught Barracks, Guston Road, Dover, Kent — Inghilterra.
b) Costruzione di 288 alloggi per militari sposati con 4, 5 e 7 posti letto, in edifici a schiera a due piani, con annessi lavori esterni, comprendenti strade, pavimentazione, parcheggi e sistemazione del paesaggio. La costruzione delle abitazioni dev'essere realizzata secondo il metodo di costruzione prescelto dall'ente committente che fornirà una descrizione dettagliata dei sistemi d'esecuzione. Costo previsto per l'intero progetto: tra 3 500 000 e 4 000 000 di £.
c)
d) Ai candidati verranno forniti piani di costruzione modello riguardanti le abitazioni a cui applicheranno il metodo di costruzione prescelto proponendo un prezzo per ogni tipo. Disegni, specificazioni ed elenchi approssimativi di quantità verranno forniti per tutti i servizi esterni ed annessi.
All'aggiudicatario saranno richiesti progetti particolareggiati necessari per edifici e sottostrutture. Nell'offerta questa prestazione va prezzata a parte.
4. 28 mesi dalla data della lettera di accettazione dell'offerta.
5. Qualora sia un consorzio d'impresе a sottoporre un'offerta ricevibile, ogni singola impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume — individualmente e in solido — la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 12 marzo 1975.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Giugno 1975.
8. — Certificato d'iscrizione all'albo professionale o, al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda ;
— bilanci degli ultimi tre esercizi, con l'indicazione del fatturato relativo a lavori edili ;
— dati sulle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con la menzione di eventuali precedenti esperienze della tecnica edilizia in uso nel Regno Unito ;
— distinta dei lavori d'un importo superiore al milione di u.c. eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione dell'ubicazione, dell'importo e della stazione appaltante di ciascun progetto ;
— descrizione del macchinario e dell'attrezzatura tecnica disponibili ;
— dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Ulteriori particolari sui criteri d'aggiudicazione figureanno nell'invito a presentare offerte.
10. Le offerte e tutti i documenti relativi dovranno essere prezzati in lire sterline. Il contratto si baserà sulle condizioni generali dei contratti governativi per i lavori d'edilizia e genio civile. Sarà applicata la clausola delle variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Saranno versati acconti mensili o quindicinali sulla base della quota dei lavori effettivamente eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere. I pagamenti saranno effettuati in lire sterline.
11. 4 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Scottish Development Department, Road Project Team, NCR Building, 2 Roseburn Gardens, Edinburgh EH12 5NJ, Scotland — United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati prescelti.
3. a) Tronco stradale A 9 ad Inverness-shire dal km 4,8 a sud d'Inverness fino a circa 0,7 km a sud del Beaulieu Firth.
b) Costruzione di circa 6,6 km di carreggiata a due corsie con 4,5 m di banchina centrale, ogni carreggiata di m 7,3 in larghezza in pavimentazione flessibile o rigida, per lo più in terra arabile o erbosa, da circa + 210 m al livello del mare. Il progetto include la costruzione di due cavalcavia ferroviari in c.a. e di un nodo ferroviario con passaggio a livello separato comprendente un rondò con strade d'accesso e due ponti in c.a. a tre campate, nonché strade secondarie collegate a quella principale, sterro e altri lavori annessi.
c) Costo preventivato : 5 000 000 di £.
d)
4. 21 mesi dall'ordine scritto dell'ingegnere di cominciare i lavori.
5. Qualora sia un consorzio d'impresе a sottoporre un'offerta ricevibile, ogni singola impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume — individualmente e in solido — la responsabilità per l'adempimento del contratto.
6. a) 6 gennaio 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Marzo 1975; soggetta al completamento della procedura statutaria.
8. — Certificato d'iscrizione all'albo professionale o al « Companies Register » di Gran Bretagna o d'Irlanda;
- bilanci degli ultimi tre esercizi, con l'indicazione del fatturato relativo a lavori edili;
- dati sulle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con la menzione di eventuali precedenti esperienze della tecnica edilizia in uso nel Regno Unito;
- distinta dei lavori d'un importo superiore al milione di u.c. eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione dell'ubicazione, dell'importo e della stazione appaltante di ciascun progetto;
- descrizione del macchinario e dell'attrezzatura tecnica disponibili;
- dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. Particolari dettagli dei criteri d'aggiudicazione verranno indicati nell'invito a presentare offerte.
10. Il contratto d'appalto si baserà sulla « Institution of Civil Engineers Conditions of Contract for use in connection with Works of Civil Engineering Construction » (5ª edizione) con le modifiche apportate dal « Scottish Development Department » per i contratti di opere autostradali, e dalla « Specification for Road and Bridge Works, Drawings and Bill of Quantities ». Sarà applicata la clausola della variazione dei prezzi. Saranno versati acconti mensili o quindicinali sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere.
11. 5 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Ministère de l'équipement Direction départementale de l'équipement de la Loire, Arrondissement opérationnel n° 2, 43 avenue de la Libération F-42007 — Saint-Étienne Cedex; Tél: (16-77) 32-39-21.
 2. Gara di appalto ristretta, preceduta da invito a presentare offerte.
 3. a) Dipartimento della Loira — Comune di Firminy (a circa 10 km da St. Étienne).
b) Autostrada A 47 — Attraversamento di Firminy — Costruzione della trincea coperta del Mas (Appalto in un lotto unico).
3 600 m² di muri di sostegno; 1 400 m² di piedritti di cui 750 m² di palancole di legno; 3 500 m³ di lastre per rivestimento in calcestruzzo precompresso e 110 t di cavi; attrezzature; 4 350 m² d'impermeabilizzazione e di rivestimenti, ringhiere; giunti di carreggiate; cordoni di marciapiedi; cornici; 86 400 m³ di sterro e scavo per opere d'arte con reimpiego in ripiena; 1 250 m di tubi in c.a. del diametro di 300, 600, 800 + pozzi di controllo e fossetti.
c)
d)
 4. 12 mesi.
 5. Associazione consortile d'impresе solidali; ogni impresa dovrà fornire le proprie referenze ed essere approvata dalla stazione appaltante.
 6. a) 15 gennaio 1975.
b) Direction départementale de l'équipement de la Loire — à l'attention de M. Tixier IDTPE Chef d'arrondissement; indirizzo: cfr. punto 1.
c) Lingua francese.
 7. Tutti i candidati prescelti saranno informati simultaneamente della data.
 8. Le imprese dovranno presentare, debitamente compilata, la scheda informativa e la dichiarazione richiesta ai candidati alle gare di appalto dello Stato. Un modulo di questi due documenti figura nell'allegato n. 3 dell'istruzione del 14 marzo 1973 per l'applicazione del decreto n. 73-431 del 14 marzo 1973 che garantisce la parità di accesso per determinati appalti di lavori pubblici e di opere edili nel quadro della CEE. Detta istruzione è pubblicata nel fascicolo n. 29 (aprile 73-3) del bollettino ufficiale del « Ministère de l'équipement » francese.
 9. Importo dell'offerta, pregio tecnico, personale e attrezzature a disposizione, situazione finanziaria.
 - 10.
 11. 2 dicembre 1974.
-

Procedura ristretta

1. Warrington, New Town Development Corporation, Post Office Box 49, G.B. - Warrington, WA1 1SR, Cheshire.
2. Procedura ristretta ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 71/305/CEE; il contratto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da concorrenti selezionati. La « Corporation » non s'impegna ad accettare qualsiasi offerta.
3. a) Locking stumps, Warrington, Cheshire, Regno Unito.
b) Costruzione di 71 abitazioni a bassa altezza e di 46 autorimesse; lavori esterni annessi.
c)
d) Non è prevista l'elaborazione di piani.
4. 20 mesi.
5. « Standard Form of Building Contract » edizione ad uso delle autorità locali con elenchi di materiali, pubblicata dal « Joint Contracts Tribunal ». La clausola 31B non sarà applicabile.
6. a) 30 dicembre 1974.
b) Chief Architect and Planning Officer; indirizzo cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 24 febbraio 1975.
8. I candidati dovranno trasmettere i seguenti documenti:
 - prova che nessuno dei casi di cui all'art. 23 è applicabile all'imprenditore;
 - prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore a norma dell'articolo 25 a), b), c);
 - prova della competenza e della capacità tecnica dell'imprenditore a norma dell'articolo 26 a), b), c), d) ed e).
9. Cfr. punto 2.
- 10.
11. 4 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Harlow Development Corporation, Gate House, The High, GB-Harlow, Essex CM20 1LJ. copie possono essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1.
2. Gara d'appalto ristretta.
3. a) 57 ha, ad ovest del centro di The High, Harlow, Essex.
b) Costruzione di un parcheggio pubblico, a 5 piani, per 840 posti macchina, su una superficie di circa 20 500 m²; strada d'accesso, scale, servizi e lavori annessi. Metodo di costruzione: quello impiegato normalmente dall'imprenditore. I ragguagli sul metodo di costruzione verranno acclusi alla domanda di partecipazione.
c)
d)
4. 18 mesi dall'inizio dei lavori.
5. L'ultima revisione della «Standard Form of Building Contract» (edizione ad uso delle autorità locali, pubblicata dal «Joint Contracts Tribunal») nella versione modificata dagli emendamenti dell'ente committente le cui
6. a) 1 febbraio 1975.
b) Andrew T. Bardsley, Esq. General Manager; indirizzo come al punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente 1° maggio 1975.
8. — Prova che nessuno dei casi di cui all'articolo 23 è applicabile all'imprenditore.
— Prova della capacità finanziaria ed economica dell'appaltatore a norma dell'articolo 25 a), b), e c).
— Prova della competenza e capacità tecnica dell'imprenditore a norma dell'articolo 26 a), b) c) d) ed e).
9. L'offerta ricevibile più bassa.
- 10.
11. 6 dicembre 1974.

Procedura ristretta

1. Openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, Stadskantoor, Zuiderwagenplein 1, NL - Lelystad.
2. Licitazione privata con pubblicità preliminare, in conformità del regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
3. a) Lelystad.
b) Costruzione di un Centro socio-culturale e ricreativo, costituito tra l'altro da una palestra, una piscina coperta, un teatro, una biblioteca, un'area coperta, un ristorante e una casa dei giovani (cubatura complessiva: 60 000 m³) in base al capitolato n. 2367.
c)
d)
4. 375 giorni lavorativi.
5. Conformemente a quanto disposto dal regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
6. a) 26 dicembre 1974.
b) Direttore dell'ente «Zuidelijke IJsselmeerpolders», indirizzo: vedasi punto 1.
- c) Lingua olandese.
7. 1° marzo 1975.
8. Per essere ammessi a concorrere, i candidati devono presentare i seguenti documenti:
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale;
 - dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria dell'impresa;
 - dichiarazione concernente il fatturato globale e quello dei lavori edili eseguiti negli ultimi tre esercizi;
 - elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con l'indicazione del costo, del periodo, della sede e del committente;
 - una dichiarazione relativa ai mezzi ed all'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
9. L'offerta più bassa.
10. Pagamento in acconti settimanali.
11. 5 dicembre 1974.

Procedura ristretta (1)

1. The Borough of Luton, Town Hall, Luton, Bedfordshire, England, United Kingdom.
2. Restricted invitation to tender.
3. a) An area of 7.20 hectares at Northwell Drive, Luton, Bedfordshire, England.
b) The contract will provide for the erection of a housing estate at Marsh Farm, all associated services and outside works.
c) The work will not be subdivided into different lots.
d)
4. Within a period of 30 months from the date agreed with the contractor for possession of the site.
5. The current revision of the standard form of building contract, local authorities edition with quantities, published by the Joint Contracts Tribunal.
6. a) 24 December 1974.
b) The Borough Secretary (address as in item 1).
c) English.
7. 14 January 1974.
8. The council will require contractors to produce the following information:
proof as required by Article 23 that none of the cases mentioned in Article 23 applies to the contractor;
proof of the contractors financial and economic standing as set out in Article 25 (a), (b) and (c);
proof of the contractors technical knowledge and ability as set out in Article 26 (a), (b), (c), (d) and (e).
9. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
- 10.
11. 10 December 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghes	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannelo — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.